

VITTORIA CALABRÒ

**CITTADINI O STRANIERI?  
DIRITTI RICONOSCIUTI E LIBERTÀ NEGATE  
NEL REGNO D'ITALIA (1865-1922)**

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La disciplina della cittadinanza tra Regno di Sardegna e Regno d'Italia. 3. La normativa prevista dal Codice civile del 1865. 4. Le necessità del nuovo secolo: la normativa del 1912. 5. Per concludere: di alcuni emendamenti alla legge 555/1912.

1. *Premessa*

Il termine cittadinanza indica, in senso lato, “la condizione giuridica di chi fa parte di uno Stato” e che, per questa appartenenza, è titolare di particolari diritti negati a chi cittadino non è (il riferimento è, ad esempio, ai diritti politici, fra cui il diritto di voto), ma è tenuto anche ad effettuare determinate prestazioni (fra cui possiamo ricordare il pagamento delle imposte)<sup>1</sup>. Un termine che definisce e precisa quello che Pietro Costa ha chiamato il “rapporto politico fondamentale”, quel particolare tipo di legame, cioè, che unisce il singolo individuo e “l'ordine politico-giuridico nel quale egli si inserisce”<sup>2</sup>. Un concetto, quello di cittadinanza, che affonda le sue radici nel mondo antico e che ha subito una lunga e profonda evoluzione, come testimoniano le ampie e dettagliate disamine svolte da studiosi di diversa formazione (giuristi,

---

<sup>1</sup> Sul punto si veda G. BISCOTTINI, *Cittadinanza (Diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, Varese, 1960, vol. 7, 140-160, in particolare 140, da cui si cita.

<sup>2</sup> Così si legge in P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005, 3.

politologi, sociologi, storici del diritto e delle istituzioni, antropologi) che, con i loro lavori, hanno contribuito allo sviluppo della cospicua letteratura esistente sul tema<sup>3</sup>. Una evoluzione frutto del diverso modo in cui ciascuna società, in epoche differenti, ha definito e, di conseguenza, disciplinato il rapporto con gli individui che ne sono parte.

Un tema, quindi, di particolare interesse e quanto mai attuale, dal momento che la questione relativa alle modalità di acquisizione e attribuzione della cittadinanza (*ius solis*, *ius sanguinis*, sistemi misti) è sempre più spesso al centro di accesi dibattiti politici soprattutto nel contesto contemporaneo caratterizzato dalla massiccia ondata migratoria che, negli ultimi anni, ha letteralmente travolto i paesi del sud dell'Europa (tra cui anche l'Italia) in cui stabilmente risiede e lavora un cospicuo numero di persone provenienti dai continenti africano e asiatico.

Il percorso che si intende seguire in questa sede è volto all'analisi della normativa sulla cittadinanza emanata nel Regno d'Italia nell'arco temporale compreso tra il 1861 e l'avvento del fascismo: particolare attenzione sarà riservata, nello specifico, alla disciplina in materia contenuta nel primo codice civile italiano, esemplato sul *Code civil des Français* del 1804, e a quella prevista dalla legge varata il 13 giugno 1912, rimasta sostanzialmente in vigore, pur con gli emendamenti introdotti dopo la fine della I guerra mondiale e la nascita della Repubblica, fino al 5 febbraio 1992, quando veniva approvata la legge n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*), che è oggi, insieme a tutte le altre disposizioni successive, oggetto di revisione.

Prima di soffermarci ad analizzare la disciplina relativa alla cittadinanza contenuta nel codice civile del 1865, è necessario, tuttavia, fare un passo indietro e delineare la normativa vigente sul tema prima della nascita del Regno d'Italia.

## 2. La disciplina della cittadinanza tra Regno di Sardegna e Regno d'Italia

---

<sup>3</sup> Sul punto, fra gli altri, si vedano T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, 1976; A. PANEBIANCO, "Representation without Taxation": l'idea di cittadinanza in Italia, in *il Mulino*, 1, 1991, 54-60; G. E. RUSCONI, *Se cessiamo di essere una nazione. Tra etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea*, Bologna, 1993; D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1999 (che contiene contributi di Luca Baccelli, Richard Bellamy, Antonietta Brillante, Pietro Costa, Luigi Ferrajoli, Stefano Rodotà, Emilio Santoro, Francesco Paolo Vertova, Danilo Zolo); P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 volumi, Roma-Bari, 1999-2001; L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. VITALE, Roma-Bari, 2001; COSTA, *Cittadinanza*, cit.; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

Il Regno d'Italia proclamato il 17 marzo 1861 ereditava, com'è noto, dallo Stato sabaudo, insieme alla dinastia di casa Savoia e a buona parte della legislazione vigente, anche la legge fondamentale, lo Statuto emanato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, unica carta costituzionale a rimanere in vigore nella Penisola italiana dopo il biennio rivoluzionario del 1848-49<sup>4</sup>. È solo il caso di ricordare in questa sede che quel testo, redatto dal Consiglio di Conferenza, organo in cui sedevano i principali collaboratori del re, delineava una monarchia costituzionale pura in cui la corona era posta al centro dell'intero sistema costituzionale: ai sensi dell'art. 5, infatti, solo al re spettava la titolarità del potere esecutivo, che egli esercitava tramite i suoi ministri<sup>5</sup>, il re condivideva con il Parlamento bicamerale (Camera dei Deputati e Senato del Regno), secondo il disposto dall'art. 3, il potere legislativo<sup>6</sup>, dal re, infine, "emanava" la giustizia amministrata, in ossequio a quanto sancito dall'art. 68, "in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce"<sup>7</sup>.

Strutturato in 84 articoli, lo Statuto albertino prevedeva una sezione intitolata *Dei diritti e dei doveri dei cittadini* (artt. 24-32) in cui si sanciva, entro una precisa delimitazione fissata delle leggi vigenti, la libertà individuale, di domicilio, di stampa, il diritto di riunione, di proprietà e il dovere alla contribuzione.

Particolarmente interessante, ai nostri fini, è il disposto dell'art. 24 che recitava: "Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici,

---

<sup>4</sup> Sul punto, fra gli altri, si vedano G. MARANINI, *Storia del potere in Italia 1848-1967*, Roma, 1995, 105-137; M. CARASSI-I. MASSABÒ RICCI (a cura di), *1848-1998 dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Torino, 1998; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Roma-Bari, 2002, 19-47; R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, 2002, 35-66; P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848; la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, 2003.

<sup>5</sup> Si veda, a questo proposito, il disposto degli artt. 5 ("Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere") e 65 ("Il Re nomina e revoca i suoi Ministri") dello Statuto albertino. Le citazioni sono tratte da *1848-1998 dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., 63 e 65.

<sup>6</sup> "Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati" (ivi, 63).

<sup>7</sup> Ivi, 66.

e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi”<sup>8</sup>.

In apparente contraddizione con quanto enunciato nel medesimo titolo della sezione, gli estensori dello Statuto avevano preferito riconoscere i diritti civili e politici ai *regnicoli* piuttosto che ai *cittadini*, adottando un termine già in uso dall’inizio dell’Ottocento nel regno di Napoli e che avrebbe suscitato non poche critiche da parte dei linguisti. Quella scelta, infatti, era stata effettuata per sottolineare la mancata condivisione di alcune impostazioni considerate troppo avanzate e, quindi, non consone ad una carta ottriata, cioè concessa per pura benevolenza regia, qual era lo Statuto albertino. Analoga considerazione può farsi per la scelta dello stesso termine *statuto* (che richiamava la tradizione municipale medievale della penisola italiana) al posto di *costituzione*, lemma in generale non molto amato nell’Ottocento in quanto rinviava al trauma della rivoluzione francese, evocando lo spettro del potere costituente popolare, ed implicava la frattura con le tradizioni d’*ancien régime*.

Ma chi poteva essere riconosciuto come “regnicolo” ed essere ammesso, quindi, al godimento dei diritti civili e politici?

I redattori del testo, che si erano ispirati ai modelli costituzionali coevi (in particolare alle carte francesi del 1814 e del 1830 e a quella belga del 1831)<sup>9</sup>, non si erano preoccupati di fornire ulteriori specificazioni al riguardo, rinviando, tacitamente, al contenuto delle leggi vigenti: nello specifico, al *Codice civile per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*. In quel testo, voluto nel 1837 dallo stesso Carlo Alberto per garantire “agli amati Nostri sudditi il beneficio di una legislazione unica, certa, universale, conforme ai principii della santa Nostra Cattolica Religione ed a quelli fondamentali della Monarchia”<sup>10</sup>, i capi I e II del titolo primo del libro rubricato *Delle persone* erano dedicati, rispettivamente, al godimento e alla privazione dei diritti civili<sup>11</sup>.

Ai sensi dell’art. 18, il godimento dei diritti civili veniva riconosciuto, in linea di principio, a tutti i sudditi del Regno<sup>12</sup>. Secondo

<sup>8</sup> Ivi, 64.

<sup>9</sup> Brevi note sulle carte francesi e su quella belga si leggono in GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia*, cit., 21-26; MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana*, cit., 36-38; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino, 2007, 55-58.

<sup>10</sup> *Codice civile per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, 1837, pagina non numerata.

<sup>11</sup> Sul punto si vedano, rispettivamente, gli artt. 18-33 e 34-59: ivi, 5-17.

<sup>12</sup> “Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli ebrei” (ivi, 5). Il 2° comma dell’articolo era perfettamente in linea con il principio che faceva della religione cattolica la religione di stato, principio sancito

quanto disposto dagli artt. 19<sup>13</sup> e 20<sup>14</sup>, i figli seguivano la condizione giuridica del padre: anche se nati all'estero, infatti, erano sudditi del Regno purché il padre lo fosse; per contro, erano reputati stranieri se il genitore avesse, per un qualunque motivo, perduto la cittadinanza. In quest'ultimo caso, tuttavia, avrebbero potuto riacquistare la "qualità, ed i diritti di suddito" se, al raggiungimento della maggiore età, avessero dichiarato di voler risiedere stabilmente nei "Reggi Stati".

Particolarmente interessante il disposto dell'art. 24 che riconosceva lo *status* di suddito ai nati nel Regno da stranieri che vi risiedevano, "con animo di perpetua dimora", da almeno dieci anni. Il risiedere sul territorio dello Stato per lo svolgimento di attività commerciali, anche per periodi di tempo abbastanza lunghi, non era, tuttavia, sufficiente, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo, per presumere l'intenzione di "perpetua dimora"<sup>15</sup>.

L'art. 26, infine, sanciva, al 2° comma, l'importante principio di reciprocità, rispondente ad esigenze di uguaglianza e di uniformità di trattamento: "Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti de' sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà al Sovrano. In difetto essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi Reggi, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo"<sup>16</sup>. Un principio, peraltro, già previsto dall'art. 11 del *Code Napoléon* del 1804, cui il codice carloalbertino si ispirava, che recitava: "L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux

---

dall'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice: "La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato" (ivi, 1).

<sup>13</sup> "Il figlio nato in paese straniero da padre godente tuttora ne' Reggi Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti" (ivi, 5).

<sup>14</sup> "Il figlio nato in paese straniero da padre, che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, è riputato straniero; acquisterà tuttavia la qualità, ed i diritti di suddito qualora nell'anno seguente alla maggiore età dichiarerà, se dimorante nei Reggi Stati, volervi fissare il suo domicilio, e se tuttora in paese estero, voler rientrare ne' Reggi Stati, e dimorarvi stabilmente, e di fatti vi stabilisca il suo domicilio dentro l'anno della fatta dichiarazione; tale dichiarazione sarà fatta alla Segreteria del Senato da chi si trovi nello Stato, e fuori dal territorio dello Stato potrà venir fatta davanti le Legazioni all'estero, od i Consolati, che ne trasmetteranno copia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri" (ivi, 5-6).

<sup>15</sup> "Il figlio nato ne' Reggi Stati da uno straniero, che vi ha stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è considerato come suddito. L'intenzione di perpetua dimora si presumerà, se non vi è prova contraria, sempreché lo straniero avrà mantenuto il suo domicilio ne' Reggi Stati per lo spazio non interrotto di anni dieci compiti. La residenza ne' Reggi Stati per occasione di commercio ancorché continuata per più d'anni dieci non basterà a far presumere tale intenzione" (ivi, 6).

<sup>16</sup> Ivi, 7.

Français par les traités de la nation a laquelle cet étranger appartiendra”<sup>17</sup>.

Gli artt. 34-59, infine, erano dedicati alla cosiddetta “privazione dei diritti civili” che, primi fra tutti, colpiva quanti fossero soggetti a “condanne penali, ne’ soli casi però e ne’ modi determinati dalla legge”<sup>18</sup>.

Acquistando la “naturalità in paese straniero”, o anche solo trasferendosi all’estero con animo di non fare più ritorno in patria, si andava incontro, secondo quanto stabilito dall’art. 34, alla perdita del “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”<sup>19</sup>. L’art. 39, tuttavia, prevedeva che, rientrando nel Regno e avendo ottenuto l’autorizzazione del sovrano, si potesse essere riammessi al loro godimento<sup>20</sup>.

Lo *status* di suddito, tuttavia, non era di per sé sufficiente per poter beneficiare anche dei diritti politici.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 dell’editto elettorale Balbo, emanato il 17 marzo 1848 nel Piemonte sabauda ed esteso nel 1860 al nuovo Regno d’Italia, solo una ristretta categoria di sudditi/cittadini (maschi di età non inferiore ai 25 anni, che sapessero leggere e scrivere e che pagassero un censo annuo non inferiore a 40 lire per il Piemonte e 20 lire per le altre province del Regno<sup>21</sup>) poteva, infatti, esercitare il diritto

<sup>17</sup> La citazione è tratta da *Code civil des Français, édition originale et seule officielle*, Paris, 1804, 4.

<sup>18</sup> Così l’art. 43 del *Codice civile per gli Stati di S.M.*, cit., 12.

<sup>19</sup> Ivi, 9.

<sup>20</sup> “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll’autorizzazione del Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell’articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l’anno dalla ottenuta autorizzazione” (ivi, 11-12).

<sup>21</sup> “Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che né per l’uno, né per l’altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch’essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall’articolo 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili. I non italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori ottenendo la naturalità per legge. Nell’ammettere i cittadini all’esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa di culto che professa. 2. Di essere giunto all’età d’anni 25 compiti nel giorno dell’elezione. 3. Di saper leggere e scrivere, 4. Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte. Per le provincie della Savoia, e per quelle di Nizza, Oneglia, S. Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio, basta il censo di lire venti”: la citazione è tratta da M. D’ADDIO-C. GHISALBERTI-F. LANCHESTER-G. NEGRI-F. PERFETTI-F. SOFIA-L. TENTONI (a cura di), *Le grandi leggi elettorali italiane 1848-1993*, Roma, 1994, 16. Per approfondimenti sul tema si vedano ivi, 1-14; MARANINI, *Storia del potere in Italia*, cit., 120, 144-148; V. CALABRÒ, *Breve storia dei sistemi elettorali in Italia*, in M.A. COCCHIARA (a cura

di voto ed inviare i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati, la sola elettiva.

Una scelta, quella operata dalla classe politica piemontese prima e successivamente ribadita da quella italiana, che si basava sulla convinzione, espressione del liberalismo moderato, che i diritti di partecipazione politica non dovessero essere riconosciuti a tutti, al pari dei diritti civili, ma solo a coloro i quali potevano esercitarli in modo responsabile perché in possesso di requisiti culturali e di indipendenza personale ed economica<sup>22</sup>.

### 3. La normativa prevista dal Codice civile del 1865

La normativa ora esaminata sarebbe rimasta in vigore fino al 1865, quando all'unificazione politica del Regno d'Italia sarebbe finalmente seguita anche quella legislativa ed amministrativa.

La non facile opera di unificazione legislativa avveniva per fasi successive, sulle quali non indugeremo in questa sede, e in base a diversi progetti sottoposti anche all'esame di commissioni appositamente istituite a livello 'regionale' in alcune delle capitali degli stati preunitari (Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo). Un accorgimento che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire ai nuovi codici un carattere realmente nazionale ed unitario e validità *erga omnes*. Quest'ultima soluzione era stata preferita alle iniziali ipotesi sia di estendere al neonato Regno la codificazione già vigente nel Piemonte sabauda, così come si era già fatto con lo Statuto albertino, che di mantenere del tutto o parzialmente in vigore nelle diverse aree regionali i codici preunitari e le leggi degli antichi Stati<sup>23</sup>.

---

di), *Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e idee*, Roma, 2009, 285-301, in particolare 286-290.

<sup>22</sup> Sul punto si vedano le riflessioni di P. POMBENI, *La rappresentanza politica*, in R. ROMANELLI (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, Roma, 1995, 73-124, in particolare 75-76.

<sup>23</sup> Sul processo di codificazione italiano si vedano, fra gli altri, A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960; P. UNGARI, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, 1967; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Torrente*, Milano, 1968, 1029 ss.; G. ASTUTI, *La codificazione del diritto civile*, in *La formazione del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, 3 volumi., Firenze, 1977, II, 875-878; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, 1979; ID., *Disegno storico del diritto privato italiano*, Bologna, 1980; R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, 3a ed., Bologna, 1996, 13-17; A. PADOA-SCHIOPPA, *Dal codice napoleonico al codice civile del 1942*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano, 1994, 923-962; C.

Dopo un lungo e complesso *iter* parlamentare, si giungeva alla legge del 2 aprile 1865 ed ai decreti del 25 giugno dello stesso anno (varati durante il II governo guidato dal generale Alfonso Ferrero La Marmora<sup>24</sup>) che promulgavano il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di commercio, il codice di procedura penale e il codice della marina mercantile, entrati in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Lo Stato italiano era riuscito a dotarsi di una codificazione che avesse un proprio carattere 'nazionale', direttamente collegata, come ha sostenuto Carlo Ghisalberty, "al moto risorgimentale e interpretabile storicamente soltanto in relazione all'esperienza vissuta dal paese agli inizi dell'Ottocento"<sup>25</sup>.

A partire dal 1° gennaio 1866, il nuovo codice civile italiano avrebbe riunito la materia privatistica in tutto il territorio del Regno, sostituendo le leggi e i codici civili degli stati preunitari, caratterizzati talvolta da disomogeneità, in particolare, ad esempio, con riferimento a diritti civili, matrimonio, proprietà e contratti.

Modello di quel testo, come abbiamo avuto modo di anticipare, era il codice francese. Una scelta che il legislatore italiano aveva operato anche in considerazione della circostanza che i codici napoleonici erano già stati 'adottati' nella Penisola italiana prima della Restaurazione e che i sovrani legittimi, ritornati sul loro trono dopo il congresso di Vienna, li avevano presi ad esempio quando avevano deciso di avviare un autonomo processo di codificazione. Si trattava, quindi, di testi ben noti ai giuristi del tempo che, per la palese matrice romanistica che li contraddistingueva, non li consideravano come il risultato dell'imposizione di una cultura a loro estranea.

I tre libri del codice civile italiano del 1865 mantenevano, in generale, l'impostazione del *Code Napoléon*, definendone sostanzialmente i medesimi istituti. In alcuni casi, tuttavia, essi

---

GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari, 2000; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000; A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, 2001, 719-753; S. SOLIMANO, *Il letto di Procrate. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003; ID., *Rappresentazioni del Code Civil in Francia e in Italia nel XIX secolo*, in D. CASTELLANO (a cura di), *L'Europa e la Codificazione*, Napoli, 2005, 73-100; D. NOVARESE, *Il contributo della commissione palermitana alla codificazione del 1865*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura della leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, 2005, 209-236; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, 522 ss.

<sup>24</sup> Sulla composizione del I gabinetto guidato da La Marmora (24 settembre 1864-31 dicembre 1865) si veda M. MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma, 1989, 35-36. Sul punto si veda anche <http://storia.camera.it/governi/ii-governo-marmora#nav>.

<sup>25</sup> Così GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., 79-80.



sembravano migliorare la disciplina predisposta dal testo francese; in altri, invece, prevedevano soluzioni normative più limitate, espressione della prudenza, forse eccessiva, del legislatore unitario ispirato, così come ha sostenuto Carlo Ghisalberti, da una “visione gradualistica dei problemi della società italiana”<sup>26</sup>.

Di tale combinazione di innovazione e moderazione può assumersi ad esempio il libro I, rubricato *Delle persone*, il cui titolo I veniva dedicato alla cittadinanza e al godimento dei diritti civili. La scelta di continuare ad includere quelle norme nel codice civile era stata adottata dal legislatore unitario nel rispetto del principio che considerava la cittadinanza uno degli aspetti fondamentali dello stato della persona e, quindi, rilevante ai fini della condizione giuridica di ciascun individuo.

Ai sensi dell’art. 1, “Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale”<sup>27</sup>. Una formulazione analoga a quella del codice d’oltralpe in cui, all’art. 8, si leggeva: “Tout Français jouira des droits civils”<sup>28</sup>. Il legislatore napoleonico aveva optato per l’uso del termine *francese* al posto di *cittadino*. Una scelta non casuale, che si comprende appieno leggendo il disposto dell’art. 7: “L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de *Citoyen*, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle”<sup>29</sup>. Un testo che testimonia la volontà dei redattori di voler operare una netta separazione tra i diritti civili, oggetto della disciplina codicistica (e di cui erano titolari tutti i *francesi* in quanto tali e, quindi, almeno teoricamente, anche le donne<sup>30</sup>), e quelli politici, che erano, invece riconosciuti solo ai *francesi cittadini*. Nessun articolo del *Code*, infatti, indicava chi potesse fregiarsi dello *status* di cittadino dal momento che le modalità di acquisizione e mantenimento della cittadinanza erano disciplinate dalla normativa costituzionale al tempo vigente, ovvero dalla carta del 22 frimaio dell’anno VIII, cioè del 13 dicembre 1799. Emanata dopo il colpo di stato portato a termine da Napoleone, la costituzione del 1799 si caratterizzava per la netta prevalenza dell’esecutivo sul legislativo e per l’abolizione di quasi tutti gli istituti posti a garanzia della

<sup>26</sup> Sul punto si rinvia a ivi, 92-97, in particolare 97, da cui si cita.

<sup>27</sup> La citazione è tratta da *Codice civile del Regno d’Italia corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino, 1865, I.

<sup>28</sup> Così *Code civil des Français*, cit., 3.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Si veda, a questo proposito, quanto sostenuto da Jean-Baptiste-César Coin-Delisle nel suo *Commentario analitico* al titolo I del libro I del codice: “La voce Francese comprende qui le donne: elle godono di quasi tutt’i dritti civili ... e, siccome hanno una capacità generale, bisogna che le particolari incapacità risultino da un testo, che lor ricusi l’esercizio d’un dritto, ovvero lo attribuisca esclusivamente agli uomini” (*Digesto del diritto civile nuovissimo ordinato ed annotato da Vincenzio Moreno*, Napoli, 1851, vol. I, 281-496, in particolare 291).

separazione dei poteri: l'ordinamento autoritario da essa delineato intendeva affermare una sorta di onnipotenza dell'esecutivo e, per questo motivo, quel testo non sarebbe ascrivibile al costituzionalismo liberale<sup>31</sup>.

Ai sensi dell'art. 2 di quella carta, la cittadinanza veniva riconosciuta, in ossequio allo *ius soli*, ad ogni uomo nato e residente in Francia che, al compimento del ventunesimo anno di età, si fosse iscritto nei registri civici del proprio comune e avesse dimorato, da quel momento in avanti e per un anno, sul territorio francese<sup>32</sup>. Secondo lo stesso principio, l'art. 3 stabiliva, inoltre, che, al compimento del ventunesimo anno, ogni straniero residente in Francia da almeno 10 anni consecutivi diventasse cittadino dopo aver dichiarato la sua intenzione di risiedere stabilmente sul territorio della Repubblica<sup>33</sup>. A differenza di quanto previsto dall'art. 8 della costituzione del 1795<sup>34</sup>, la carta dell'anno VIII non prevedeva, per il riconoscimento dello *status* di cittadino, il pagamento di nessun tipo di contribuzione.

Diversamente da quanto sancito oltralpe, la normativa italiana faceva proprio il principio della trasmissibilità *iure sanguinis* della cittadinanza: è quanto emerge in modo inequivocabile dal disposto dell'art. 4 in base al quale “È cittadino il figlio di padre cittadino”<sup>35</sup>.

Quel principio, tuttavia, prevedeva delle deroghe. In particolare l'art. 8 del codice costituiva un caso di attribuzione della cittadinanza secondo una modalità che potremmo definire *iure soli*: “È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti ... Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero”<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> Per un'analisi di quel testo si vedano, fra gli altri, A. SAITTA, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Milano, 1975, 503-521 e ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno*, cit., 52-53.

<sup>32</sup> “Ogni uomo nato e residente in Francia, che, in età di ventun anni compiuti, si sia fatto iscrivere sul registro civico del suo circondario comunale, ed abbia dimorato successivamente per un anno sul territorio della Repubblica, è cittadino francese”. Il testo della costituzione in traduzione italiana si può leggere in SAITTA, *Costituenti e costituzioni*, cit. 511-521, in particolare 511, da cui si cita.

<sup>33</sup> “Uno straniero diviene cittadino francese, quando dopo avere compiuto l'età di ventun anni, ed aver dichiarato l'intenzione di fissarsi in Francia, vi abbia risieduto per dieci anni consecutivi” (*ibidem*).

<sup>34</sup> Si veda a questo proposito il disposto dell'art. 8 del Titolo II (*Stato politico dei cittadini*) che recita: “Ogni uomo nato e residente in Francia che, al compimento del ventunesimo anno di età, si è fatto iscrivere sul registro civico del suo cantone, ha dimorato in seguito da un anno nel territorio della Repubblica, e paga un contributo diretto, fondiario o personale, è cittadino francese” (ivi, 468).

<sup>35</sup> *Codice civile del Regno d'Italia*, cit., 1.

<sup>36</sup> Ivi, 2.

Un altro criterio di acquisizione della cittadinanza era sancito dall'art. 10: "La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale. Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare o ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re, e di osservare lo statuto e le leggi del regno"<sup>37</sup>. L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (tramite, cioè, un atto emanato dalla pubblica autorità subordinatamente alla sussistenza di determinati requisiti fra cui, ad esempio, la residenza per un determinato periodo di tempo sul territorio nazionale e l'assenza di precedenti penali) non presupponeva, però, il godimento dei diritti politici, escludendo, pertanto tali cittadini dalla partecipazione alla vita della comunità politica statale.

Al principio della trasmissibilità *iure sanguinis* dello *status* di cittadino, se ne affiancava un altro altrettanto importante, quello della unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare in base al quale mogli e figli seguivano la condizione giuridica del marito o del padre. Si veda, a questo proposito, quanto scriveva il ministro guardasigilli Giuseppe Pisanelli nella relazione sul progetto del codice civile presentato al Senato del Regno il 26 novembre 1863: "l'unità della costituzione della famiglia non consente che fra il marito e la moglie, fra il padre ed i figli minori esista differenza di cittadinanza. Tale dualismo produrrebbe una grave e funesta alterazione nei rapporti giuridici della famiglia, rallenterebbe quei vincoli che la natura creò e la legge civile sancisce, e l'autorità del marito come capo della famiglia troverebbesi in balia di due legislazioni diverse. Trattandosi infatti di determinare i diritti e i doveri dei coniugi, i diritti e gli obblighi reciproci del padre e del figlio, se essi sono cittadini di diverso Stato, qual legge dovrà applicarsi? Questi ambagi, la scissione della famiglia in due parti, la separazione della moglie dal marito, de' figli minori dal loro padre, possono rendere complicati i rapporti coniugali, impossibile l'educazione dei figli, il loro morale e politico indirizzo, importante e nobilissimo compito di chi è capo della società domestica, Fu pertanto ritenuto che la moglie ed il figlio minore seguissero la nuova condizione del rispettivo marito e padre, salvo il diritto del figlio di optare per la qualità originaria di straniero entro l'anno della maggiore età, come è permesso alla moglie di riprendere in caso di vedovanza la sua condizione di origine"<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Ivi, 3.

<sup>38</sup> La *Relazione sul progetto di codice civile presentato dal guardasigilli Pisanelli* si legge in AQUARONE, *L'unificazione legislativa*, cit., 129-239, in particolare 131.

Un principio che veniva esplicitato dagli artt. 9 (“La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza, e la conserva anche vedova”<sup>39</sup>) e 14 (“La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno, o vi rientri e dichiararsi in ambidue i casi davanti l’ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio”<sup>40</sup>). Anche in questo caso i compilatori del codice italiano si erano ispirati a quanto già previsto dai francesi rispettivamente agli artt. 12 e 19<sup>41</sup>.

Particolarmente interessante anche il contenuto dell’art. 3 del codice civile che recitava: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini”<sup>42</sup>. Si trattava di una formulazione particolarmente innovativa per l’epoca dal momento che il godimento dei diritti civili veniva sciolto dal vincolo della cittadinanza ed era riconosciuto anche allo straniero senza la condizione, al tempo allora vincolante, della reciprocità o della vigenza di un trattato internazionale<sup>43</sup> e, soprattutto, senza imporre l’obbligo della residenza. In questo senso il disposto dell’art. 3 rappresentava una novità anche rispetto al *Code* francese (il riferimento è, nello specifico al già citato art. 11 e all’art. 13<sup>44</sup>) in quanto assicurava il godimento dei diritti civili basandosi su quello che Stefano Rodotà ha recentemente definito il principio dell’*accoglienza*<sup>45</sup>, anticipando, per certi versi, una sensibilità oggi divenuta particolarmente viva ed acuta.

Lo spirito di quella formulazione veniva ben sintetizzato da Giuseppe Vacca, ministro guardasigilli del I governo guidato da Alfonso Ferrero La Marmora (governo che guidava il paese nell’arco temporale intercorrente tra il 27 settembre 1864 ed il 31 dicembre 1865), nella

<sup>39</sup> *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., 2.

<sup>40</sup> *Ivi*, 4.

<sup>41</sup> Si veda il disposto degli artt. 12 (“L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari”) e 19 (“Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer”) in *Code civil des Français*, cit., 4-5.

<sup>42</sup> *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., 1.

<sup>43</sup> Sul punto cfr. quanto riportato a commento dell’art. 3 in *Brevi cenni sulla principali differenze esistenti tra il Codice civile per l’Italia promulgato nel 1865 ed il Codice civile albertino seguito dal confronto degli articoli di questo con quelli del nuovo*, Torino, 1866, 7. Il principio della reciprocità sarebbe stato abbandonato dalla legislazione fascista: sul punto cfr. quanto riporta RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 23-24.

<sup>44</sup> “Art. 13. L’étrangère qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider”: la citazione è tratta da *Code civil des Français*, cit., 4.

<sup>45</sup> Sul punto si vedano le riflessioni di RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 52-53.

relazione presentata al re Vittorio Emanuele II il 25 giugno 1865 al fine di esporre, “con sobrio discorso”<sup>46</sup> e per grandi linee, sia la metodologia seguita nella stesura del testo che le principali novità in esso contenute: “Nella disamina del titolo I, che statuisce sulla materia della cittadinanza e del godimento dei diritti civili, fu avviso di francar lo straniero dalla imposta condizione della residenza nel regno perché conseguisse il godimento dei diritti civili, essendo questa paruta una restrizione poco consentanea ai principi di larga e piena comunanza dei diritti civili che vollesi dal codice italiano assicurata allo straniero in omaggio alle tendenze dei tempi nuovi che altamente invocano il trionfo del principio della solidarietà della umana famiglia”<sup>47</sup>.

La condizione degli stranieri, quindi, equiparati ai cittadini nel godimento dei diritti civili, finiva per risultare, almeno teoricamente, di gran lunga migliore di quella delle donne che, pur cittadine del Regno, non solo non potevano esercitare il diritto di voto (né politico né amministrativo) ma erano anche soggette all’autorizzazione maritale, quell’istituto previsto dall’art. 134 del codice civile che sanciva un’evidente compressione della loro capacità di agire, negando loro, se sposate e senza il permesso del coniuge, la libertà di donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, e persino stare in giudizio. Una limitazione rimasta in vigore fino al 17 luglio 1919 quando, al termine della grande guerra, sarebbe stata approvata la legge n. 1176 recante *Norme circa la capacità giuridica delle donne*<sup>48</sup>. Il riconoscimento del diritto di voto si sarebbe avuto, invece, solo con decreto legislativo luogotenenziale n. 23, emanato il 1° febbraio 1945 durante il II governo guidato da Ivanoe Bonomi<sup>49</sup>.

Altrettanto interessante, inoltre, era il disposto dell’art. 2 del codice civile che, non presente nel testo francese, riconosceva lo *status* di soggetti giuridici, equiparandoli, di fatto, alle persone fisiche e, come tali, titolari dei loro stessi diritti, non solo agli enti pubblici (comuni e province) che svolgevano la normale attività amministrativa, ma anche ad enti morali laici ed ecclesiastici<sup>50</sup>. Una innovazione che andava oltre le

---

<sup>46</sup> La relazione si legge in *Codice civile del Regno d’Italia*, cit., III-XXV, in particolare VI.

<sup>47</sup> Ivi, IX.

<sup>48</sup> Sul punto, da ultimo, si veda M.A. COCCHIARA, *Donne e cittadinanza, una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, in EAD., *Donne politica istituzioni e società. Temi di questioni di genere*, Roma, 2016, 29-99, in particolare 75-76.

<sup>49</sup> Ivi, 82-88.

<sup>50</sup> “I comuni, le province, gli istituti pubblici, civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono

tradizionali normative rivoluzionarie e napoleoniche che, invece, avevano presupposto l'eliminazione di qualunque corpo o struttura intermedia tra lo Stato sovrano e l'individuo, considerato l'unico soggetto del diritto. Una norma che rispecchiava pienamente il contesto della società italiana in cui l'"associazionismo di ogni tipo e forma, diffuso nei paesi di più antica tradizione liberale", si andava sempre più radicando<sup>51</sup>.

Il codice italiano del 1865 disciplinava, infine, le diverse cause che determinavano la perdita della cittadinanza, uniformandosi, in linea di principio, a quanto sancito dagli artt. 17 e 21 del modello d'oltralpe<sup>52</sup>. Tre, nello specifico, le tipologie previste dall'art. 11: il trasferimento all'estero e la conseguenza rinuncia allo *status* di cittadino italiano; l'ottenimento della cittadinanza di un qualunque altro paese; l'aver accettato, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo straniero o l'aver prestato servizio militare per una potenza straniera.

Nel rispetto del già citato principio dell'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, il 4° comma dello stesso articolo specificava che la moglie e i figli di chi aveva perduto la cittadinanza dovevano essere considerati stranieri, a meno che non avessero continuato a mantenere la loro residenza sul territorio del Regno<sup>53</sup>.

---

dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico" (*Codice civile del Regno d'Italia*, cit., 1).

<sup>51</sup> Così GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., 92.

<sup>52</sup> "Art. 17. La qualité de Français se perdra 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour"; "Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie". Le citazioni sono tratte da *Code civil des Français*, cit., 5 e 6.

<sup>53</sup> "La cittadinanza si perde: 1° Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; 2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; 3° Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera. La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli" (*Codice civile del Regno d'Italia*, cit., 3).

#### 4. *Le necessità del nuovo secolo: la normativa del 1912*

La normativa sulla cittadinanza e sul godimento dei diritti civili prevista dal codice del 1865, completata dalle disposizioni che disciplinavano l'esercizio dei diritti politici, sarebbe stata ben presto integrata da alcuni provvedimenti *ad hoc*: nuove necessità, infatti, sarebbero venute dall'importante flusso migratorio che, già alla fine del XIX secolo, portava un consistente numero di italiani a risiedere, per periodi molto lunghi, in altri paesi, dove vigevano normative differenti che li costringevano, spesso, a rinunciare alla cittadinanza italiana.

Le prime significative modifiche venivano introdotte tra il 1901 ed il 1906.

Particolarmente interessanti, ai nostri fini, ad esempio, gli artt. 35 e 36 del capo IV (*Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza*) della legge sull'emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, varata dal governo guidato dal senatore Giuseppe Saracco<sup>54</sup> al fine di assicurare, tramite l'istituzione del Commissariato dell'emigrazione, una maggiore protezione agli emigranti, quei cittadini, cioè, che si recavano "in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe"<sup>55</sup>. L'art. 35 abrogava la prima parte del paragrafo 3 dell'art. 11 del codice civile, quello che prevedeva la perdita dello *status* di cittadino per quanti avessero accettato, senza "permessione del governo", un impiego in un paese straniero. L'art. 36, invece, stabiliva che il ministro dell'interno e quello degli esteri potessero concedere, tramite decreto, la cittadinanza italiana piena, comprensiva cioè dell'esercizio dei diritti politici, a quanti erano diventati stranieri perché figli minori di padre che aveva perduto la cittadinanza, o fossero nati nel Regno, o all'estero, da padre che l'avesse perduta prima della loro nascita<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Sulla composizione del governo Saracco (24 giugno 1900-15 febbraio 1901) si rinvia a MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato*, cit., 95-96. Sul punto si veda anche <http://storia.camera.it/governi/i-governo-saracco#nav>.

<sup>55</sup> Così l'art. 6 della legge pubblicata in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 29, 4 febbraio 1901, 481-487, in particolare 482. Sulla composizione del Commissariato dell'emigrazione e degli uffici da questo dipendenti si vedano gli artt. 7-12 (ivi, 482-483). Sul punto cfr. anche *Il Fondo Archivistico Commissariato generale dell'emigrazione (1901-1927), inventario a cura di P. Santoni, introduzione di F. Grassi Orsini*, Roma, 1991.

<sup>56</sup> "La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del ministro dell'interno di concerto col ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all'estero e diventato

Il provvedimento del 17 maggio 1906, n. 217 (*Legge portante norme sulla cittadinanza italiana*), invece, emanato dal I governo con a capo Sidney Costantino Sonnino<sup>57</sup>, sanciva il parziale superamento del disposto dell'art. 10 del codice civile stabilendo, all'art. 1, che “La cittadinanza italiana comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini potrà essere concessa per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di stato allo straniero che abbia: 1) sei anni di residenza nel regno o nelle colonie italiane; 2) o quattro anni di servizio prestato allo stato italiano anche all'estero; 3) o tre anni di residenza nel regno o nelle colonie quando abbia sposata una cittadina italiana o abbia reso segnalati servizi all'Italia. Tuttavia nei casi contemplati nel presente articolo, colui che ha ottenuto la cittadinanza non potrà far parte di una delle due camere legislative prima che siano decorsi sei anni dalla data del decreto di concessione”<sup>58</sup>.

Ad una riforma globale delle norme sulla cittadinanza si giungeva, tuttavia, il 13 giugno 1912, con la legge n. 555, che, varata durante il IV governo guidato da Giovanni Giolitti<sup>59</sup>, veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno<sup>60</sup>. Così come emerge dalla lettura degli atti parlamentari, la legge era il frutto di un ampio ed articolato dibattito politico, che rispecchiava, peraltro, quello registrato nello stesso torno d'anni nella maggior parte dei paesi europei.

Dopo essere stato approvato dal Senato del Regno il 4 luglio 1911<sup>61</sup>, il progetto di iniziativa governativa (firmatari il presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno Giovanni Giolitti, il ministro di Grazia, Giustizia e culti Camillo Finocchiaro Aprile, il ministro degli esteri Antonino Paternò Castello, marchese di Sangiuliano, il ministro della guerra Paolo Spingardi e il ministro della marina Pasquale

---

straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno” (ivi, 487).

<sup>57</sup> Sul punto si vedano MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato*, cit., 107-108 e <http://storia.camera.it/governi/i-governo-sonnino#nav>.

<sup>58</sup> Cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 127, 31 maggio 1906, 2525-2526, in particolare 2525.

<sup>59</sup> Sulla composizione del IV governo Giolitti (30 marzo 1911-21 marzo 1914) si rinvia a MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato*, cit., 116-118. Sul punto si veda anche <http://storia.camera.it/governi/iv-governo-giolitti#nav>.

<sup>60</sup> *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 153, 30 giugno 1912, 3885-3888.

<sup>61</sup> La discussione in Senato si era svolta nelle tornate del 19 e 20 giugno e 1 e 3 luglio 1911. Sul punto si veda quanto riporta G. DIENA, *La nuova legge elettorale politica e gli stranieri naturalizzati italiani*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 4, 1912, 552-561, in particolare 554.



Leonardi Cattolica), iniziava il suo percorso alla Camera il 30 marzo 1912, relatore il deputato Alfredo Baccelli<sup>62</sup>. La discussione si avviava, però, solo in occasione della prima tornata del 4 giugno 1912, dal momento che durante il mese di aprile la Camera si riuniva una sola volta (giorno 30) e che dal 2 al 25 maggio 1912<sup>63</sup> i deputati erano impegnati nella definizione e approvazione della legge elettorale politica che estendeva il diritto di voto a tutti i cittadini maschi ventunenni capaci di leggere e scrivere nonché agli analfabeti che avessero compiuto il servizio militare o superato il 30° anno di età<sup>64</sup>.

Il primo a prendere la parola era Pasquale Grippo, il quale evidenziava come la legge in discussione avesse una rilevanza più politica che giuridica dal momento che la scelta del criterio di attribuzione della cittadinanza, cioè “del *ius sanguinis* o del suolo, varia a seconda del bisogno che si ha di acquistare masse di immigranti o no”<sup>65</sup>.

L'utilità di un testo organico in materia di cittadinanza, che armonizzasse definitivamente quanto disposto dal codice civile con il contenuto della legge sulla emigrazione, era ribadito da Gregorio Gallo che, tuttavia, non perdeva l'occasione per sollevare una questione di metodo: “non riesco a vedere la ragione pratica – si chiedeva infatti – per la quale, dovendosi disciplinare l'istituto della cittadinanza, che forma già oggetto di un titolo, del primo titolo del nostro codice civile, si debba lasciarlo fuori del codice”, ricorrendo, di fatto, ad un provvedimento “speciale”<sup>66</sup>.

Ad altre e ben più gravi questioni di metodo faceva riferimento Guido Fusinato il quale, pur definendo il progetto di legge in discussione “pregevole sotto tanti punti di vista”<sup>67</sup>, lamentava la circostanza che si trattasse di un testo ‘blindato’ nella versione già approvata dal Senato che i deputati dovevano limitarsi solo a ratificare, senza apportarvi alcuna modifica. A suo giudizio, infatti, il provvedimento in questione, benché necessario e non più differibile, “non rappresenta nessuna urgenza immediata. E si tratta, d'altronde, di modificare una legge

---

<sup>62</sup> Sul punto si veda Atti Parlamentari (= AP), Camera dei Deputati (= CD), legislatura XXIII, tornata del 30 marzo 1912, 18794. Gli AP sono facilmente consultabili on-line all'indirizzo <http://storia.camera.it/>.

<sup>63</sup> I dati sono tratti dal portale storico della Camera dei Deputati (<http://storia.camera.it/lavori/regno-d-italia/leg-regno-XXIII#nav>).

<sup>64</sup> Si veda, a questo proposito, quanto disposto dall'art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 665 (*Sulla riforma elettorale politica*) in D'ADDIO- GHISALBERTI-LANCHESTER-NEGRI-PERFETTI-SOFIA-TENTONI (a cura di), *Le grandi leggi elettorali italiane*, cit., 110.

<sup>65</sup> La citazione si legge in AP, CD, legislatura XXIII, prima tornata del 4 giugno 1912, 20321.

<sup>66</sup> Ivi, 20332.

<sup>67</sup> Ivi, 20336.

fondamentale del diritto pubblico e del privato; nessuna cautela può essere eccessiva e nessuna ponderazione esagerata”<sup>68</sup>.

Analoghe le posizioni al riguardo espresse da Angiolo Cabrini (che prendeva la parola in occasione della prima tornata del 7 giugno “per fare, più che altro, una dichiarazione di voto, o, meglio, di non voto: una dichiarazione d’astensione motivata”<sup>69</sup>) e da Giuseppe Di Stefano Napolitani (che rimproverava a Baccelli di essere eccessivamente preoccupato “dall’idea che la legge si debba votare come ci è giunta dal Senato, senza ritocchi, senza modificazioni perché non debba tornarvi ancora una volta”<sup>70</sup>). Quest’ultimo, inoltre, che apprezzava il testo in discussione perché non prevedeva il principio della doppia cittadinanza da lui definito un “mostro giuridico”<sup>71</sup>, sottolineava il doppio dovere che gravava sul governo italiano nei confronti degli emigranti: “di non impedire che essi acquistino la cittadinanza nei paesi dove vanno, per essere ivi rispettati; di facilitare loro il riacquisto della cittadinanza italiana, appena tornati in patria”<sup>72</sup>.

La pronta risposta del governo arrivava tramite il ministro Finocchiaro Aprile per il quale rinviare il varo del provvedimento avrebbe rappresentato un grave errore: i deputati, a suo giudizio, avrebbero potuto emendare totalmente o parzialmente il testo in discussione rinviandolo, quindi, al Senato ma, “nell’interesse del paese, nell’interesse dei nostri emigranti, è sotto ogni rapporto preferibile risolvere sollecitamente la questione coll’approvazione della legge”<sup>73</sup>.

E all’approvazione articolo per articolo del documento già licenziato dal Senato era dedicata la prima tornata dell’11 giugno 1912, a conclusione della quale il vice presidente della Camera, Raffaele Cappelli, annunciava che “il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta”<sup>74</sup>. La votazione, che registrava 229 sì e 8 no, si svolgeva durante la seconda tornata dello stesso 11 giugno<sup>75</sup>. Il regio

---

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> AP, CD, legislatura XXIII, prima tornata del 7 giugno 1912, 20527.

<sup>70</sup> Ivi, 20533.

<sup>71</sup> “La cittadinanza deve essere unica perché *nemo duarum civitatum civis esse potest*. Due cittadinanze non si possono ammettere, non si debbono ammettere; sarebbe, si è detto, un mostro giuridico. E per questo principio io non posso che lodare il disegno di legge” (*ibidem*).

<sup>72</sup> Ivi, 20536.

<sup>73</sup> Ivi, 20541.

<sup>74</sup> AP, CD, legislatura XXIII, prima tornata dell’11 giugno 1912, 20716.

<sup>75</sup> Cfr., a tal proposito, AP, CD, legislatura XXIII, seconda tornata dell’11 giugno 1912, 20762.

decreto n. 949 del 2 agosto dello stesso anno ne avrebbe esplicitato le modalità di applicazione<sup>76</sup>.

Strutturata in 20 articoli, la legge prevedeva che la cittadinanza italiana potesse essere acquistata o a titolo originario (cioè per nascita) o a titolo derivato, cioè attraverso la trasmissione da componente all'altro all'interno della famiglia, ad esempio con matrimonio o adozione (*iuris communicatio*), per beneficio di legge o per naturalizzazione<sup>77</sup>.

La cittadinanza italiana, secondo quanto stabilito dall'art. 1, si acquistava, per nascita, da padre cittadino. Il 2° comma dell'art. 1 prevedeva i casi in cui la madre cittadina poteva trasmettere la cittadinanza ai figli: se il padre era ignoto; se il padre non aveva la cittadinanza italiana né quella di altro stato; se il padre aveva la cittadinanza di uno stato che non prevedeva la trasmissione della stessa al figlio. Particolarmente interessante il disposto del comma 3 del medesimo art. 1 in base al quale acquistava la cittadinanza *iure soli* chi era nato nel regno quando a) entrambi i genitori erano ignoti; b) quando essi non avevano la cittadinanza italiana né quella di un qualunque altro stato; c) se i genitori avevano la cittadinanza di uno stato che non prevedeva la trasmissione della stessa al figlio<sup>78</sup>.

L'art. 10 della legge ribadiva il principio dell'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare sancendo che, per effetto del matrimonio con un cittadino, la straniera potesse ottenere la cittadinanza italiana; per contro, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, la donna cittadina che sposava uno straniero la perdeva<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Il provvedimento veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 213, 9 settembre 1912, 5274-5275.

<sup>77</sup> Sul punto si rinvia a BISCOTTINI, *Cittadinanza (Diritto vigente)*, cit., 147. Approfondimenti sul tema si leggono anche in S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto privato. II. Il soggetto del diritto*, in *Scritti giuridici, II. 1937-1947*, Milano, 2010, 199-320, in particolare 270-274.

<sup>78</sup> "È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno": così l'art. 1 della legge in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 153, 30 giugno 1912, 3885-3888, in particolare 3885.

<sup>79</sup> "La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori residenti nel Regno da almeno 10 anni al tempo della nascita poteva diventare cittadino prestando servizio militare o accettando un impiego statale o al compimento del 21° anno di età, dichiarando di voler “eleggere la cittadinanza italiana”.

La cittadinanza “piena” o *optimo iure*, comprendente, cioè, anche “il godimento dei diritti politici”, poteva essere concessa, secondo quanto disposto dall'art. 4, per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, allo straniero che, per almeno tre anni, avesse prestato servizio allo stato anche all'estero, allo straniero residente in Italia da almeno cinque anni, allo straniero che, residente da tre anni nel territorio del Regno, avesse reso “notevoli servizi all'Italia” o avesse contratto matrimonio con una cittadina italiana. L'ultimo comma del medesimo articolo prevedeva, infine, che potesse diventare cittadino, dopo un anno di residenza, chi avrebbe potuto diventarlo “per beneficio di legge, se non avesse omissso di farne in tempo utile espressa dichiarazione”<sup>80</sup>.

A prescindere dalla residenza sul territorio italiano, l'art. 6, infine, prevedeva che la cittadinanza potesse essere concessa con legge speciale a chi “abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza”<sup>81</sup>.

Qualunque fosse la modalità di acquisizione, gli stranieri che diventavano cittadini dovevano, secondo il disposto dell'art. 5, prestare

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiarì in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto” (così l'art. 10, *ivi*, 3886-3887).

<sup>80</sup> “La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omissso di farne in tempo utile espressa dichiarazione” (così l'art. 4, *ivi*, 3886).

<sup>81</sup> “La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza” (così l'art. 6, *ibidem*).

giuramento di fedeltà al re e di osservanza dello Statuto albertino e delle leggi vigenti<sup>82</sup>.

L'art. 8 si soffermava anche sulle diverse cause che determinavano la perdita della cittadinanza, riprendendo, sostanzialmente, quanto già previsto dall'art. 11 del codice del 1865. Tre le tipologie previste: l'ottenimento della cittadinanza di un qualunque altro paese e il conseguente trasferimento all'estero; l'espressa rinuncia allo *status* di cittadino italiano; l'aver accettato, senza preventiva autorizzazione, un impiego da un governo straniero o l'aver prestato servizio militare per una potenza straniera<sup>83</sup>.

L'art. 9, infine, elencava i casi in cui era possibile riottenere la cittadinanza italiana: prestando servizio militare nel Regno o accettando un impiego dallo Stato italiano; rinunciando all'impiego o al servizio militare all'estero, attività esercitate senza l'autorizzazione e/o nonostante il divieto del governo italiano; dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita era stata determinata dall'acquisto di una cittadinanza straniera<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> "Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessuta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le altre leggi dello Stato" (l'art. 5 si legge *ibidem*).

<sup>83</sup> "Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisce o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve la facilitazioni concesse dalle leggi speciali" (l'art. 8 si legge *ibidem*).

<sup>84</sup> "Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

Dalla lettura di questi articoli emerge chiara la fedeltà al principio dello *ius sanguinis* che veniva ribadito anche dal relatore Baccelli il quale, nel ricordare che “condizioni economiche e sociali della vita, radicalmente rinnovate, e il fenomeno grandioso delle correnti di emigrazione che dall’Italia hanno invaso il mondo, reclamavano provvedimenti adatti”<sup>85</sup>, con forza sosteneva: “il principio dello *ius sanguinis* è nelle nostre tradizioni del diritto”<sup>86</sup>.

##### 5. Per concludere: di alcuni emendamenti alla legge 555/1912

Alla fine della I guerra mondiale, il provvedimento ora esaminato veniva esteso, con il regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, a Trentino, Alto Adige, Istria e Trieste, i territori annessi al Regno d’Italia ai sensi del trattato di pace di S. Germain, stipulato con l’Austria il 10 settembre 1919<sup>87</sup>.

Successivamente, la legge n. 555 varata nel 1912 sarebbe stata oggetto di alcune modifiche e integrazioni, le più importanti delle quali venivano adottate nel 1926 e nel 1934 per rendere la cittadinanza sempre più rispondente all’ideologia del regime fascista.

Particolarmente interessante, nello specifico, il disposto del provvedimento n. 108 (*Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza*) varato il 31 gennaio 1926. L’unico articolo in cui era strutturato prevedeva la perdita dello *status* di cittadino per quanti avessero svolto, all’estero, attività volte a turbare l’ordine pubblico del Regno o che potessero minare o screditare il buon nome o il prestigio del paese, anche se, come è riportato testualmente, “il fatto non costituisca reato”<sup>88</sup>. Un provvedimento, così come emerge dalle parole pronunciate dal Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto Alfredo Rocco durante la seduta del Senato del Regno del 25 gennaio 1926, che era stato pensato per “riconurre questo caso di perdita della

---

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz’obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo” (l’art. 9 si legge *ibidem*). Sul punto si vedano le riflessioni di PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto privato*, cit., 274-277.

<sup>85</sup> La citazione è tratta da AP, CD, legislatura XXIII, prima tornata dell’11 giugno 1912, 20699.

<sup>86</sup> Ivi, 20700.

<sup>87</sup> Il provvedimento in questione si legge in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, n. 14, 18 gennaio 1921, 44-46.

<sup>88</sup> Sul punto si veda *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, n. 28, 4 febbraio 1926, 461-462, in particolare 462.

cittadinanza ... al sistema del diritto vigente. Il nostro diritto ammette che si perda la cittadinanza per atti da cui direttamente o indirettamente si possa desumere la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana. Qualunque sia la costruzione giuridica dell'istituto della perdita o dell'acquisto della cittadinanza, è certo che esso si ricollega al vincolo spirituale che unisce i cittadini alla patria. Si tratta in verità di un vincolo necessario, ma di natura spirituale. Orbene questo vincolo rimane infranto non soltanto per una esplicita dichiarazione di volontà, ma anche per un tale comportamento, una tale condotta per cui il vincolo stesso irrimediabilmente viene a spezzarsi ... Chi, col suo comportamento, infrange questo vincolo, non è più cittadino”<sup>89</sup>.

Il 1° dicembre 1934, infine, evidenziatasi “la necessità ed assoluta urgenza di modificare le modalità di concessione della cittadinanza”<sup>90</sup>, vedeva la luce il regio decreto legge n. 1997 (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517) che, oltre a sopprimere l’art. 6 della legge del 1912, ne emendava il disposto dell’art. 4. Secondo la nuova formulazione, lo straniero che avesse reso “notevoli servigi all’Italia” o che avesse contratto matrimonio con una cittadina italiana poteva ottenere la cittadinanza dopo soli due anni di residenza sul territorio del Regno e non dopo tre come precedentemente prescritto. L’ultimo comma del nuovo art. 4, inoltre, riduceva da un anno a soli sei mesi di residenza il tempo necessario per ottenere la cittadinanza a chi avrebbe potuto ottenerla “per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione”<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> AP, Senato del Regno, legislatura XXVII, tornata del 25 gennaio 1926, 4446.

<sup>90</sup> È quanto si legge nel provvedimento in questione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, n. 297, 19 dicembre 1934, 5727.

<sup>91</sup> “L’art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessuta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

È in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a 4 del presente articolo”: così l’art. 1, *ibidem*.

I provvedimenti appena ricordati, insieme a quelli sulla cittadinanza libica<sup>92</sup> e quelli nei confronti degli ebrei stranieri e per la difesa della razza italiana<sup>93</sup> che, pur non modificando il contenuto della legge del 1912, erano ad essa strettamente collegati, erano stati varati per rendere la cittadinanza sempre più rispondente all'ideologia del regime, in base al principio che solo il "cittadino fascista" dovesse godere di tutti i diritti sanciti per legge dallo Stato.



Articolo presentato 02/07/2018. Pubblicato online in dicembre 2018 e 2018 dall'Autore/i; licenziatario Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti – Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

APJEP | Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti  
Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche  
Vol. LXXXVII (2018) - ISSN 2612-1514

DOI: 10.6092 / 2612-1514/ APJEP.87.2018.129-152

<sup>92</sup> Si tratta, nello specifico, della legge 26 giugno 1927, n. 1013 (*Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica*) e del regio decreto legge 9 gennaio 1939, n. 70 (*Aggregazione delle quattro province libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano*). È opportuno ricordare anche un precedente provvedimento, il regio decreto 6 aprile 1913, n. 315 (*che regola i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia*) emanato dopo il trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 che poneva fine alla guerra italo-turca e con cui si sanciva il riconoscimento della sovranità italiana sulla Libia. In base a quel testo erano considerati italiani i libici nati anche prima del 5 novembre 1911 (data del decreto con cui il territorio libico era stato annesso al Regno d'Italia), quale che fosse il luogo della loro residenza.

<sup>93</sup> Il riferimento è al regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381 (*Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*) e al decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 (*Provvedimenti per la difesa della razza italiana*) che, senza prevedere la revoca formale della cittadinanza per gli italiani di origine ebraica, di fatto li privavano di tutti i diritti civili e politici.